



COMUNE DI BORGONE SUSA
PROVINCIA DI TORINO

**REGOLAMENTO
PER LE AREE MERCATALI**

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 28.11.2013

INDICE

INDICAZIONI GENERALI

- Articolo 1 Definizioni
- Articolo 2 Prescrizioni generali
- Articolo 3 Estremi dell'atto di istituzione e programmazione comunale
- Articolo 4 Tipologie di mercato
- Articolo 5 Commercio itinerante
- Articolo 6 Vendita diretta da parte dei produttori agricoli singoli o associati

SISTEMA AUTORIZZATORIO

- Articolo 7 Autorizzazioni di tipo A)
- Articolo 8 Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni di tipo A)
- Articolo 9 Autorizzazioni di tipo B)
- Articolo 10 Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni di tipo B)
- Articolo 11 Autorizzazioni temporanee
- Articolo 12 Registro per le autorizzazioni

AREE MERCATALI E RELATIVI SISTEMI AUTORIZZATORI

- Articolo 13 Aree di mercato
- Articolo 14 Sospensione, trasferimento temporaneo, mercati festivi
- Articolo 15 Orari
- Articolo 16 Superficie e dimensione dei posteggi
- Articolo 17 Sistemazione dei banchi
- Articolo 18 Circolazione pedonale e veicolare
- Articolo 19 Obblighi dei venditori
- Articolo 20 Attrezzatura di vendita
- Articolo 21 Collocamento delle derrate
- Articolo 22 Divieti di vendita
- Articolo 23 Vendita di animali destinati all'alimentazione
- Articolo 24 Atti dannosi agli impianti del mercato
- Articolo 25 Utilizzazione dell'energia elettrica e bombole di gas
- Articolo 26 Furti, danneggiamenti e incendi
- Articolo 27 Preposti alla vigilanza

MERCATO SETTIMANALE

- Articolo 28 Aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche con cadenza un giorno della settimana
- Articolo 29 Disponibilità dei posteggi
- Articolo 30 Concessione del posteggio
- Articolo 31 Scadenza e rinuncia della concessione del posteggio
- Articolo 32 Decadenza della concessione del posteggio
- Articolo 33 Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse
- Articolo 34 Criteri per variazione per miglioria e scambio di posteggi
- Articolo 35 Subentro nel posteggio
- Articolo 36 Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi
- Articolo 37 Modalità di riassegnazione dei posteggi
- Articolo 38 Registro degli operatori del mercato
- Articolo 39 Modalità di registrazione
- Articolo 40 Delegati o Commissione del Mercato

MERCATI ULTRAMENSILI A CADENZA PREFISSATA

Articolo 41 Aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a periodicità ultra mensile programmata

Articolo 42 Modalità di partecipazione ai mercati a cadenza ultramensile prefissata

Articolo 43 Assegnazione posteggi liberi nei mercati a cadenza ultramensile prefissata

MERCATI ULTRAMENSILI A CADENZA NON PREFISSATA

Articolo 44 Modalità di partecipazione ai mercati a cadenza ultramensile non prefissata

NORME FINALI

Articolo 45 Norme finali

Articolo 46 Canone, tasse e tributi comunali

Articolo 47 Sanzioni

Articolo 48 Entrata in vigore

INDICAZIONI GENERALI

Articolo 1 - Definizioni

1. Agli effetti delle norme del presente Regolamento, per:

- a) **"D.Lgs. 114/98"** si intende il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, *"Riforma della disciplina relativa al settore del commercio"*, a norma dell'articolo 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
- b) **"Legge regionale"** la legge della Regione Piemonte 12 novembre 1999, n. 28, *"Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, e successive modifiche ed integrazioni in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114"*;
- c) **"Indirizzi Regionali"** la Delibera del Consiglio Regionale del 1 marzo 2000, n. 626 - 3799, *"Indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114"*;
- d) **"Criteri Regionali"** la Delibera della Giunta Regionale del 2 aprile 2001, n. 32-2642, L.R. 12 novembre 1999 n. 28 Art. 11 – *"Commercio su area pubblica. Criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore"*;
- e) **"autorizzazione di tipo A)"** l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio dato in concessione per dieci anni;
- f) **"autorizzazione di tipo B)"** l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche su qualsiasi area purché in forma itinerante;
- g) **D.G.R. 26 luglio 2010, n. 20-380** la Delibera della Giunta Regionale di modifica all'art. 11 della Legge Regionale n. 28/99 *"Disposizioni sul commercio su area pubblica – indicazioni per la verifica della regolarità delle imprese del commercio su area pubblica"*.

Articolo 2 - Prescrizioni generali

1. Al fine di assicurare il servizio più idoneo a soddisfare gli interessi dei consumatori ed un adeguato equilibrio con le altre forme di distribuzione, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della popolazione residente e fluttuante, si determinano le presenti norme che costituiscono la programmazione del commercio su area pubblica del Comune, prevista dall'articolo 28 del D.Lgs. 114/98.

2. Le presenti norme, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 degli Indirizzi Regionali, definiscono le scelte per l'ubicazione, il dimensionamento e la composizione merceologica dei mercati per lo svolgimento del commercio su area pubblica, le aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti.

3. Il Comune, ai sensi della D.G.R. n. 20-380 del 26/07/2010, verifica la regolarità contributiva e fiscale delle imprese esercenti il commercio su area pubblica sulla base dell'apposita autorizzazione a posto fisso o in forma itinerante. Per la verifica di regolarità, le imprese operanti su area pubblica devono produrre al Comune, nei termini normativi stabiliti, la documentazione prevista dalla normativa regionale.

Accertata la regolarità, il Comune rilascia apposito modello denominato V.A.R.A. (Verifica Annuale Regolarità Aree pubbliche) che deve essere conservato dall'operatore per i controlli amministrativi sui luoghi di esercizio dell'attività. Nel caso in cui il Comune riscontri un'inadempienza, dispone la sospensione dell'autorizzazione fino alla avvenuta regolarizzazione della posizione dell'operatore, che dovrà avvenire nei successivi 180 giorni, a pena di revoca dell'autorizzazione.

Articolo 3 – Estremi dell'atto di istituzione e programmazione comunale

1. Il presente regolamento disciplina tutte le modalità di svolgimento del Mercato settimanale e di quelli ultramensili a cadenza prefissata o non prefissata eventualmente definiti dalla Giunta Comunale.

2. Il Comune, così come indicato nell'allegato 2) della Deliberazione del Consiglio regionale 20 novembre 2012, n. 191 – 43016 *"Revisione degli indirizzi generali e dei criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa. Ulteriori modifiche dell'allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale 29 ottobre 1999, n. 563-13414 (Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114)"*, si identifica come un Comune Minore.

3. Il Comune, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante, al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed un adeguato equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione in uso, determina che il commercio su area pubblica sia presente sul proprio territorio comunale, nelle forme che vengono di seguito definite.

Articolo 4 - Tipologie di mercato

1. A norma di quanto indicato dal comma 15 dell'art. 28 del D. Lgs.114/98 e degli articoli 3 e 4 degli Indirizzi Regionali, si determinano le seguenti tipologie di aree per il mercato o per le forme alternative di commercio su area pubblica:

- a) Aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a cadenza su un giorno della settimana;
- b) Aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a cadenza ultramensile;
- c) Aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a cadenza ultramensile non prefissata;
- d) Aree per le quali è consentito il rilascio di autorizzazioni temporanee.

2. Per l'esatta definizione delle aree destinate al commercio su aree pubbliche di cui al precedente comma, punti a), c) e d) si rimanda alla planimetria (allegato A).

Articolo 5 - Commercio itinerante

1. E' commercio itinerante quello svolto solo su aree pubbliche od al domicilio del consumatore da coloro che sono in possesso dell'apposita autorizzazione comunale di cui all'articolo 28, comma 4, del D.Lgs. 114/98.

2. Il commercio itinerante può essere esercitato nell'ambito dell'intero territorio comunale ad esclusione delle aree pubbliche insistenti su strade in cui sia stabilito un divieto per la sosta a norma del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. (Codice della Strada). Limitatamente alla vendita di prodotti alimentari, per la tutela dell'igiene, la sosta deve avvenire su aree pavimentate, lontano sia da fonti che provocano polveri, sia da servizi igienici e depositi di rifiuti.

3. È vietato bandire con altoparlanti o altri mezzi fonici in tutto il territorio comunale, salvo specifica autorizzazione comunale; inoltre è vietata la vendita con l'esposizione della merce esternamente al mezzo o a terra.

4. I commercianti che esercitano la loro attività di vendita in forma itinerante sono tenuti al rispetto delle norme igienico sanitarie previste dalla normativa vigente in materia.

5. L'esercizio del commercio in forma itinerante permette di effettuare soste per il tempo necessario a servire la clientela, comunque non superiori ad un'ora di permanenza nel medesimo punto, con l'obbligo di spostamento di almeno 500 m. Non è consentito sostare più volte nel medesimo punto.

6. E' comunque fatta salva la possibilità di limitare l'esercizio del commercio itinerante per motivi di polizia stradale, di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

Articolo 6 - Vendita diretta da parte dei produttori agricoli, singoli o associati

1. I produttori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 440/93, possono vendere direttamente al dettaglio i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende previa comunicazione, ai sensi del D.Lgs. 18/5/2001, n. 228, al Comune del luogo ove ha sede l'azienda se la vendita avviene in forma itinerante ovvero al Comune in cui si intende esercitare la vendita se questa avviene non in forma itinerante su aree pubbliche.

2. L'agricoltore di cui all'art. 28, comma 15, del D. Lgs 114/98 che eserciti la vendita dei propri prodotti in forma itinerante, ai sensi della Legge 9/2/1963, n. 59, è soggetto alle stesse limitazioni previste nell'articolo precedente, nonché è tenuto al rispetto delle norme igienico sanitarie previste dalle disposizioni vigenti in materia.

3. Tra i prodotti contemplati dall'art. 1 della predetta legge n.59/63 sono compresi non soltanto quelli ottenuti direttamente dalla coltivazione della terra o dall'allevamento, ma anche i prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzati al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa.

4. Il Comune può disporre tutti gli accertamenti ritenuti necessari, compresi i sopralluoghi nelle aziende agricole, atti a verificare la corrispondenza tra produzione e prodotti posti in vendita.
5. La concessione di posteggio rilasciata ad agricoltori per l'esercizio dell'attività a posto fisso ha la durata prevista dalla normativa regionale ed è rinnovabile alla scadenza.
6. Tale concessione può essere rilasciata ai fini di un utilizzo annuale, stagionale ovvero per periodi inferiori, correlati alla fase di produzione. Nel caso di concessioni con utilizzo inferiore all'annuale, lo stesso posteggio può essere oggetto di più concessioni.
7. Non è consentito agli agricoltori occupare, nemmeno in spunta, le aree destinate agli operatori commerciali in possesso di autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica.
8. Il computo delle assenze, ai fini della decadenza dalla concessione di posteggio riferita all'autorizzazione stagionale avviene in misura proporzionale alla durata della stagione rispetto all'intero arco dell'anno (per esempio 4 mesi : 12 = x : durata autorizzazione stagionale).
9. Per stagione si intende un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a trenta giorni e non superiore a centottanta, che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio.
10. Per le assegnazioni dei posteggi sarà seguita la procedura di cui al successivo art. 8, per quanto applicabile.
11. L'attività di vendita al dettaglio da parte dei produttori agricoli deve avvenire nel rispetto dei limiti imposti dal D.Lgs 228/2001, della normativa vigente in materia di etichettatura dei prodotti, di tracciabilità e rintracciabilità degli alimenti.

SISTEMA AUTORIZZATORIO

Articolo 7 – Autorizzazioni di tipo A)

1. Ai sensi dell'articolo 28, comma 3, dei D. Lgs. 114/98, il Responsabile dell'Area Amministrativa competente rilascia le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche svolto su posteggi dati in concessione per la durata prevista dalla normativa regionale e nel numero previsto dalla composizione numerica e merceologica indicato all'articolo 28.
2. Chi intende ottenere l'autorizzazione di tipo A) per l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio dato in concessione, deve presentare al Comune domanda su apposito modulo entro i termini previsti dagli specifici bandi indetti dal Comune. Ciascun posteggio è oggetto di distinta autorizzazione.
3. L'autorizzazione di tipo A), oltre all'esercizio dell'attività con l'utilizzo del rispettivo posteggio, consente la partecipazione alle forme mercatali aventi cadenza ultramensile su tutto il territorio nazionale, la vendita in forma itinerante nel territorio regionale, l'esercizio sulle zone di sosta prolungata e l'esercizio occasionale su posteggi non assegnati in ambito regionale.
4. Nello stesso mercato e nello stesso arco temporale un medesimo operatore può essere titolare e può fruire contemporaneamente, fino ad un massimo di 3 autorizzazioni e connesse concessioni di posteggio. In caso di assenza del titolare o dei soci, l'esercizio dell'attività è consentito esclusivamente a dipendenti o collaboratori familiari muniti del titolo originale dell'autorizzazione, nonché delle attrezzature, del veicolo e degli strumenti fiscali del titolare. Tali condizioni devono risultare da dichiarazione redatta in conformità alle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa di cui agli artt. 46 e seguenti del D. Lgs. 445/2000, attestante sia la natura del rapporto con l'azienda titolare, sia il possesso dei requisiti morali e professionali richiesti per l'esercizio dell'attività posta in essere. Tale dichiarazione deve essere esibita su richiesta dei soggetti incaricati dal Comune per l'attività di vigilanza e controllo. Ai sensi del comma precedente sono considerate le seguenti forme di rapporto di lavoro:
 1. collaboratori familiari (art 230 bis C.C.);
 2. dipendenti (collocamento ordinario);
 3. lavoratore interinale (legge 196/1997);
 4. associato in partecipazione (art. 2549-2554 del C.C.);
 5. tutte le altre forme previste dalla legislazione sul lavoro.

Articolo 8 - Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni di tipo A)

1. Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione di tipo A) si conclude entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda del soggetto interessato, a condizione che la stessa sia regolarmente formulata e completa di tutti i dati, notizie e documenti previsti dalla normativa vigente al momento dell'inoltro al comune.

2. Entro dieci giorni dal ricevimento al protocollo del Comune delle domande relative all'autorizzazione di tipo A), sarà trasmessa al soggetto interessato, da parte del Responsabile del procedimento, una comunicazione contenente:

- a) l'ufficio competente alla gestione della pratica;
- b) l'oggetto del procedimento;
- c) la persona responsabile del procedimento;
- d) l'ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti del procedimento;
- e) il termine di conclusione del procedimento.

3. Qualora la domanda risulti irregolare o incompleta, il Responsabile del procedimento ne dà notizia al soggetto interessato nella comunicazione di cui al comma 2, inviata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC (posta elettronica certificata), indicando le cause della irregolarità o della incompletezza. Nel caso di irregolarità, il Responsabile del procedimento archivia la pratica. Nel caso di incompletezza, il termine per la conclusione del procedimento riprende a decorrere dal ricevimento degli elementi mancanti.

4. I termini di cui al precedente comma possono essere interrotti una sola volta dal Comune, esclusivamente per la richiesta all'interessato di elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità del Comune e che il Comune stesso non possa acquisire autonomamente. Gli elementi integrativi richiesti devono risultare prescritti dalla normativa in vigore.

5. Le integrazioni richieste dovranno pervenire entro 10 giorni dalla richiesta, pena l'archiviazione della pratica.

6. Il Comune esamina le domande pervenute, verifica d'ufficio le dichiarazioni circa la sussistenza dei requisiti e forma la graduatoria di assegnazione, affissa all'albo pretorio comunale, che tiene conto dei criteri di cui al seguente art. 29, comma 3, lettera i). A parità di condizioni, si tiene conto dell'ordine cronologico di presentazione, riferito alla data e numero di protocollo della domanda.

7. Nel corso di un'apposita riunione alla quale sono invitati tanti richiedenti quanti sono i posteggi disponibili, in base alla graduatoria stilata, viene effettuata la scelta del posteggio sulla base della planimetria indicante i posteggi liberi, messa a disposizione dei richiedenti. Qualora un operatore non si presenti per la scelta del posteggio, lo stesso gli verrà assegnato d'ufficio, ultimata la scelta da parte di tutti i presenti. Successivamente alla scelta del posteggio verrà rilasciata l'autorizzazione e la concessione.

8. Il rilascio dell'autorizzazione determina automaticamente l'azzeramento delle presenze utilizzate ai fini dell'assegnazione del posteggio, anche nel caso in cui l'interessato non dovesse ritirare il titolo nei successivi 60 giorni, che verrà conseguentemente revocato.

9. Decorso il termine di cui al comma 1 del presente articolo, considerando l'eventuale interruzione di cui al precedente comma 3, senza che sia stato notificato il provvedimento di diniego, la domanda deve ritenersi accolta.

10. Il concessionario di posteggio, ai sensi della D.G.R. n. 20-380 del 26.07.2010, è soggetto alla verifica circa la regolarità contributiva e fiscale.

Articolo 9 - Autorizzazioni di tipo B)

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante (Autorizzazione di tipo B) è rilasciata dal Comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività.

2. L'autorizzazione di tipo B) consente all'operatore:

- l'esercizio del commercio in forma itinerante in riferimento all'intero territorio nazionale così come risulta dai Criteri Regionali che fanno proprie le risultanze della Circolare del Ministero del Commercio n. 3506/c del 16 gennaio 2001;

- l'esercizio dell'attività nell'ambito delle forme mercatali aventi cadenza ultramensile su tutto il territorio nazionale;
 - la vendita al domicilio del consumatore secondo quanto previsto dall'articolo 28, comma 4, del D.Lgs. 114/98;
 - l'esercizio nelle aree di sosta prolungata qualora individuate dalla Giunta comunale;
 - la partecipazione alla spunta in ambito nazionale.
3. Allo stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione nell'ambito dell'intero territorio regionale, fatti salvi i diritti acquisiti, ai sensi del disposto del D.LGS. 114/1998 e della D.C.R. 32-2642 del 2.4.2001, nonché l'acquisto d'azienda per atto tra vivi o per causa di morte.

Articolo 10 – Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni di tipo B)

1. Il soggetto richiedente interessato ad ottenere l'autorizzazione di tipo B) per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante deve presentare domanda al Comune su modello predisposto dall'ufficio competente contenente:
- i dati anagrafici completi del richiedente;
 - dichiarazione circa il possesso dei requisiti morali previsti dalla normativa vigente;
 - dichiarazione circa il possesso dei requisiti professionali nel caso di settore merceologico alimentare o misto, previsti dalla normativa vigente
 - gli estremi delle autorizzazioni delle quali abbia titolarità al momento della presentazione della domanda.
2. In caso di società il possesso dei requisiti professionali è richiesto al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale, nelle forme previste dalla D.G.R. 1 marzo 2000, n. 42-29532, capitolo 2, punto 3.
3. La domanda di autorizzazione deve essere sottoscritta dal richiedente a pena di nullità; la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione nel caso in cui sia apposta in presenza del dipendente addetto all'istruttoria, ovvero nel caso in cui l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, anche non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore.
4. La procedura seguirà le disposizioni dell'art. 8 del presente regolamento, per quanto applicabili e si dovrà concludere entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda.

Articolo 11 – Autorizzazioni temporanee

1. Il Responsabile amministrativo, in occasione di fiere, feste, mercati o altre riunioni straordinarie di persone, può rilasciare autorizzazioni temporanee alla vendita su area pubblica.
2. Le autorizzazioni sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi è in possesso dei requisiti professionali e soggettivi previsti dalla normativa vigente.
3. La presentazione delle domande per ottenere una autorizzazione temporanea dovrà essere effettuata da coloro che ne hanno titolo almeno trenta giorni prima della data dello svolgimento della manifestazione.
4. La procedura seguirà quanto previsto dal precedente art. 8, per quanto applicabile.

Articolo 12 - Registro per le autorizzazioni

1. Il Comune conserva copia delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 28 del D.Lgs. 114/98, e predisporrà un'apposita forma di registrazione in cui siano annotati i dati salienti di tutte le autorizzazioni ed in particolare:
- a. le generalità del titolare;
 - b. l'indirizzo di residenza;
 - c. il tipo di autorizzazione;
 - d. il settore merceologico oggetto dell'autorizzazione;
 - e. il numero del posteggio assegnato all'operatore;
 - f. il codice fiscale;
 - g. la partita I.V.A.
2. Detto registro potrà riportare le vicende concernenti le autorizzazioni medesime e più precisamente:
- volturazione del titolo autorizzativo al fine del trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda;

- revoca del titolo autorizzativo;
- estensione merceologica dell'autorizzazione;
- estremi della concessione del posteggio;
- decadenza della concessione del posteggio;
- cessazione dell'attività da parte dei soggetti interessati;
- sospensione conseguente la violazione di norme di legge o regolamenti;
- rinuncia, su istanza dell'operatore, alla concessione di singoli posteggi.

3. In caso di cancellazione o di volturazione dovrà essere annotata la data di cessazione dell'attività nonché, in caso di volturazione, il nuovo titolare dell'autorizzazione.

4. Nei confronti di chi esercita il commercio su aree pubbliche senza essere titolare della prevista autorizzazione, si applica il primo comma dell'art. 29 del D.Lgs. 114/98.

AREE MERCATALI E RELATIVI SISTEMI AUTORIZZATORI

Articolo 13 - Aree di mercato

1. L'area del mercato settimanale e di quello ultramensile a cadenza prefissata/non prefissata, sui quali si effettuano le attività di commercio su aree pubbliche, è compresa nei limiti delle aree indicate nel presente Regolamento.

2. Nell'area di mercato e nelle immediate vicinanze sono ubicati i servizi igienici ed idonei spazi per il parcheggio dei veicoli a servizio dei consumatori.

3. I mezzi di trasporto degli operatori titolari di posteggio possono essere parcheggiati all'interno del posteggio, a condizione che tale occupazione, così come le attrezzature utilizzate per l'esposizione delle merci, non eccedano, in alcun modo, i limiti del posteggio stesso; nel caso in cui lo spazio dovesse risultare insufficiente, i veicoli dovranno essere collocati nelle aree destinate a parcheggio pubblico, in conformità alle prescrizioni vigenti nelle aree stesse.

4. Le aree di sosta per autorizzazioni temporanee risultano dalla planimetria (allegato B).

Articolo 14 – Sospensione, trasferimento temporaneo, mercati festivi

1. Qualora ricorrano eccezionali esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza, sanità, il Comune può disporre lo spostamento o la sospensione temporanea di urgenza di qualunque forma di commercio su area pubblica attraverso una ordinanza motivata contenente indicazione delle modalità e della durata della sospensione o dello spostamento.

2. Non costituisce esigenza eccezionale cui si riferisce il precedente comma il ricorso a forme di manifestazioni o intrattenimenti su area pubblica di qualsiasi tipo e da qualunque ente istituite o promosse; in questa evenienza eventuali spostamenti o sospensioni dell'attività commerciale dovranno essere concordate dal Comune con le rappresentanze dei soggetti concessionari di posteggio.

3. Nel caso in cui la data di svolgimento del mercato settimanale dovesse coincidere con una festività infrasettimanale non inclusa nel calendario annuale delle deroghe o fra le festività del mese di dicembre, lo svolgimento del mercato avrà luogo, in via ordinaria, il giorno precedente non festivo.

Articolo 15 – Orari

1. Gli orari di svolgimento dei mercati sono quelli indicati negli articoli specifici.

2. Eventuali deroghe, per particolari esigenze, agli orari così individuati potranno essere stabilite dal Sindaco o dall'Assessore delegato.

3. In ogni caso, per i mercati sia ordinari, sia straordinari, non potrà essere prevista un'apertura dell'attività di vendita superiore alle 13 ore giornaliere.

Articolo 16 - Superficie e dimensione dei posteggi

1. La dimensione di ciascun posteggio è quella indicata nell'allegata planimetria.

2. Per superficie di vendita si intende l'area destinata allo svolgimento dell'attività commerciale di ciascun venditore, corrispondente alla dimensione del posteggio assegnato, oggetto della concessione, che

comprende il banco di vendita o l'autonegozio, le attrezzature, le merci e l'eventuale mezzo di trasporto delle stesse. Per migliorare la fruibilità della propria area, ciascun operatore è tenuto ad osservare in corrispondenza dei lati contigui, una fascia laterale di rispetto non inferiore a 25 cm. al fine da realizzare tra un banco e l'altro, un passaggio di servizio comune di almeno 50 cm. Le dimensioni dei posteggi contigui saranno comunque considerate quelle nominali.

3. Il Comune può autorizzare l'ampliamento della superficie dei posteggi qualora ciò non arrechi pregiudizio alle condizioni di viabilità pedonale, di accessibilità ai posteggi, di sicurezza, e sempre che le dimensioni globali dell'area lo consentano.

Articolo 17 – Sistemazione dei banchi

1. Al fine di permettere ai venditori concessionari di posteggio, di sistemare i banchi e la propria merce, è consentita l'occupazione del suolo pubblico 60 minuti prima dell'inizio della vendita; il posto deve essere lasciato entro un'ora dall'orario di chiusura delle vendite completamente sgombro da merci, attrezzature e rifiuti, qualora il Comune disattivi il servizio di pulizia e rimozione dei rifiuti.

2. Gli operatori devono avere installato il proprio banco o autonegozio e le attrezzature consentite nell'area assegnata entro l'inizio dell'orario di vendita stabilito. I banchi, gli autonegozi, le attrezzature, i mezzi di trasporto (salvo che le dimensioni di questi ultimi superino la metratura del posteggio assegnato), devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato e per il quale è stata rilasciata apposita concessione.

3. Per evitare turbamento alle attività del mercato, gli operatori commerciali, sia titolari di posto fisso che spuntisti, debbono trattenersi sul mercato sino ad almeno un'ora prima dell'orario di chiusura delle vendite. L'operatore inadempiente sarà ritenuto assente.

Articolo 18 – Circolazione pedonale e veicolare

1. E' vietata la circolazione dei veicoli di qualsiasi tipologia nell'area destinata ai mercati, durante il loro svolgimento, ad eccezione degli automezzi di servizio del Comune, di pronto soccorso e di emergenza, salvo comprovati casi di forza maggiore e sempre che non comporti turbativa al regolare svolgimento delle attività di vendita. I velocipedi devono essere condotti esclusivamente a mano.

2. E vietata altresì la sosta dei veicoli nei tratti liberi dalla installazione di banchi di vendita, nonché nei posteggi eventualmente non occupati dai rispettivi concessionari.

3. Deve essere sempre assicurato il passaggio di automezzi di pronto soccorso e di emergenza.

Articolo 19 - Obblighi dei venditori

1. I venditori possono occupare esclusivamente il posto loro assegnato per l'esercizio della propria attività commerciale nei limiti delle metrature risultanti dalle relative autorizzazioni e concessioni di posteggio; i passaggi per il pubblico devono essere lasciati liberi da ogni ingombro.

2. Gli strumenti destinati alla pesatura delle merci, tenuti costantemente regolati e puliti, devono essere conformi alle prescrizioni di legge ed essere disposti in modo che l'acquirente possa controllare la pesatura.

3. I venditori devono mantenere puliti i propri banchi ed attrezzature e devono tenere sgombro da rifiuti lo spazio da essi occupato. Al termine delle operazioni di vendita, gli eventuali rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani, a cura dell'assegnatario di posteggio, devono essere raccolti in maniera differenziata, in particolare dividendo carta, plastica e organico. In caso di violazione delle presenti disposizioni saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 47 secondo comma.

4. I venditori devono obbligatoriamente esibire, a richiesta degli operatori addetti alla vigilanza, l'autorizzazione amministrativa originale abilitante all'esercizio del commercio su aree pubbliche, le ricevute attestanti il pagamento dei tributi e/o canoni dovuti al Comune, la concessione relativa al posteggio, la V.a.r.a. di cui al precedente articolo 2, comma 3, nonché ogni altro documento od atto necessario agli organi di vigilanza, al fine dell'espletamento dei propri compiti istituzionali.

5. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.

6. I cartellini o il listino prezzi indicanti il prezzo delle merci esposte in vendita (ove corre l'obbligo) devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, ben esposti alla vista del pubblico con preciso riferimento alle singole quantità e qualità dei prodotti.
7. Ogni altra informazione relativa alla merce posta in vendita e diretta al pubblico deve essere collocata in modo ben visibile, chiaro ed inequivocabile, ivi inclusa la fattispecie che trattasi di merce usata.
8. L'operatore commerciale non può in nessun caso rifiutare la vendita della merce esposta al pubblico nella quantità e qualità richiesta dall'acquirente.

Articolo 20 – Attrezzature di vendita

1. Nell'ambito dei posteggi è consentita l'utilizzazione delle attrezzature più idonee per la presentazione e vendita dei prodotti, purché ciò non precluda la visuale dei banchi limitrofi.
2. E' consentito l'esercizio delle attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande mediante l'uso di veicoli in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente legislazione.
3. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, potranno sporgere, dalla verticale del limite di allineamento del posteggio assegnato, non oltre 25 cm lateralmente e 100 cm sul fronte vendita, e comunque non dovranno limitare la visuale dei banchi limitrofi. L'altezza delle tende di protezione non potrà essere inferiore a m. 2,20 dal suolo, per poter consentire un passaggio agevole.
4. Nell'attività di vendita è vietato recare molestia in qualsivoglia modo, richiamare gli acquirenti con suoni, schiamazzi, usare parole o compiere atti sconvenienti, occupare spazi non regolarmente assegnati, tenere cani o qualsiasi altro animale sul banco di vendita.
5. È vietato accendere fuochi o utilizzare mezzi precari di riscaldamento con fiamme libere.
6. Gli operatori del commercio su aree pubbliche che pongono in vendita dischi, musicassette e simili potranno utilizzare gli apparecchi di diffusione sonora a condizione che le emissioni acustiche siano contenute e per il tempo strettamente necessario per la contrattazione in corso.

Articolo 21 - Collocamento delle derrate

1. Le derrate alimentari poste in vendita sui mercati devono essere tenute alla vista del pubblico in modo che possano essere ispezionate agevolmente dagli agenti e dai funzionari addetti ai mercati ed alla vigilanza sanitaria.
2. Le derrate alimentari non possono essere collocate sul suolo, ma su banchi appositamente attrezzati aventi altezza non inferiore a m. 0,50.
3. L'altezza dei cumuli delle merci non può superare m. 1.50 dal suolo.

Articolo 22 - Divieti di vendita

1. È vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte e col sistema del battitore.
2. Sui mercati è fatto divieto porre in vendita derrate alimentari e bevande non atte al consumo e comunque non conformi alle leggi sanitarie.
3. A tali effetti si intendono destinati alla vendita tutti i prodotti che si trovano presso il posto di vendita, non possono essere venduti o posti in vendita i prodotti non contemplati nell'autorizzazione e quelli non sussistenti nella zona in cui si effettua la vendita stessa.
4. In entrambi i casi tali prodotti possono essere confiscati.
5. E' altresì vietato l'utilizzo di strutture, banchi ed attrezzature che non siano conformi con quanto stabilito dall'ordinanza 3 aprile 2002 del Ministro della Salute, recante "Requisiti igienico sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche" e dalle linee guida emanate dalla Regione Piemonte.
6. La vendita di prodotti alimentari è comunque sottoposta al rispetto della normativa specifica, attualmente legge 283/62, relativo regolamento di attuazione n. 327/80 e D.G.R. n. 21-1278 del 23.12.2010.
7. Resta salvo il divieto di vendere sulle aree pubbliche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'art. 176, comma 1°, del regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S., nonché il divieto di vendere o esporre armi, esplosivi od oggetti preziosi, fuochi d'artificio e botti di Capodanno.

Articolo 23 - Vendita di animali destinati all'alimentazione

1. Nei mercati è severamente proibito uccidere, spennare, eviscerare animali; i polli dovranno essere posti in vendita già spennati ed eviscerati, i conigli liberati dalle parti distali ed accuratamente eviscerati, con l'osservanza delle disposizioni sanitarie vigenti.
2. E' vietato indossare grembiuli od altri indumenti insanguinati.

Articolo 24 - Atti dannosi agli impianti del mercato

1. I venditori ambulanti non devono danneggiare, deteriorare, manomettere o insudiciare gli impianti del mercato ed in modo particolare il suolo.
2. E' altresì vietato depositare rifiuti presso le fontanelle pubbliche e comunque ingombrare lo spazio ad esse adiacente; nel fare uso delle fontanelle si dovrà avere cura di non comprometterne il regolare funzionamento.

Articolo 25 - Utilizzazione dell'energia elettrica e bombole di gas

1. E' fatto divieto ai venditori ambulanti di effettuare allacciamenti agli impianti esistenti per utilizzazione di energia elettrica, senza la preventiva autorizzazione dell'autorità competente.
2. Gli allacciamenti, il consumo e la manutenzione sono a totale carico degli utenti.
3. Nei mercati è vietato l'utilizzo di bombole a gas sia per riscaldamento sia per cucina salva la presentazione agli organi di vigilanza dell'autorizzazione, qualora necessaria, rilasciata dagli enti competenti unitamente alla presentazione di perizia asseverata di tecnico abilitato attestante la conformità dell'apparecchiatura alle norme vigenti in materia o presentazione di copia del certificato di omologazione dell'apparecchio.

Articolo 26 - Furti, danneggiamenti e incendi

1. L'Amministrazione comunale non risponde di eventuali furti, danneggiamenti e incendi che si potrebbero verificare nei mercati, a danno di operatori e di utenti.

Articolo 27 - Preposti alla Vigilanza

1. Preposti alla vigilanza sui mercati sono la Polizia Locale, gli altri organi di Polizia e l'Azienda Sanitaria Locale.
2. In particolare spetta alla Polizia locale:
 - sovrintendere alla formazione ed allo scioglimento del mercato nei giorni di svolgimento;
 - gestire l'assegnazione a carattere giornaliero dei posti vacanti;
 - rilevare le assenze dei titolari delle concessioni di posteggio;
 - far osservare tutte le norme concernenti l'attività commerciale;
 - far osservare il rispetto del presente Regolamento.

MERCATO SETTIMANALE

Articolo 28 - Aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche con cadenza un giorno della settimana

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a), degli Indirizzi Regionali, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 27 del D.Lgs. 114/98, l'attività di commercio al dettaglio che si svolge in piazza Enrico Montabone/Piazzetta Centrale, su area pubblica, a cadenza settimanale, per l'esercizio dell'attività del commercio al dettaglio, con offerta integrata di merci alimentari ed extralimentari si identifica con il mercato settimanale del venerdì.
2. Ai sensi dell'articolo 28, comma 15, del D.Lgs. 114/98 e sulla base degli Indirizzi Regionali, il Comune determina l'area, il numero di posteggi, le tipologie merceologiche dei posteggi da destinare allo svolgimento a cadenza su un giorno della settimana. Non è consentito cambiare il posteggio assegnato dal Comune per ciascun operatore. In caso di subingresso nell'attività, anche temporanea per affitto d'azienda, il cessionario dovrà vendere la specializzazione merceologica già prevista per quel posteggio.

3. Specifici posteggi sono riservati ai produttori agricoli che esercitano la vendita dei loro prodotti sull'area in cui si effettua il mercato.
4. Il Comune può individuare nei propri mercati aree da adibire a posteggio da assegnare, nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all'articolo 10 del presente regolamento, a titolari di imprese individuali che siano portatori di handicap di cui alla legge 5 febbraio 1992 , n° 104.

MERCATO SETTIMANALE

GIORNO DI SVOLGIMENTO: venerdì

PERIODO: tutte le settimane

ORARIO: dalle ore 7.30 alle ore 13.00

LUOGO DI SVOLGIMENTO: Piazza Montabone/Piazzetta Centrale

TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE

OFFERTA ALIMENTARE N. 17 BANCHI

OFFERTA EXTRA ALIMENTARE N. 20 BANCHI

PRODUTTORI AGRICOLI N. 2 BANCHI

TOTALE N. 39 BANCHI

Le dimensioni di ciascun posteggio e la relativa numerazione sono riportate nella planimetria Allegato "1".

Articolo 29 - Disponibilità dei posteggi

1. Il Comune, verificata la disponibilità di posteggi sulle aree per l'esercizio settimanale del commercio su aree pubbliche, indice, decorsi almeno sei mesi dalla accertata disponibilità di almeno un posteggio, un bando per il rilascio delle autorizzazioni e delle relative concessioni, previa procedura per migliororia. La presente disposizione si applica al mercato settimanale.
2. Il bando comunale, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e da affiggere all'Albo Pretorio, deve contenere:
 - a) L'indicazione dell'area per l'esercizio del commercio su area pubblica cui si riferisce;
 - b) Il fac-simile di domanda di partecipazione al bando;
 - c) L'elenco dei posteggi disponibili;
 - d) Il numero che li identifica;
 - e) L'esatta collocazione di ciascuno;
 - f) Le dimensioni e la superficie;
 - g) Il settore merceologico di appartenenza;
 - h) Il termine non inferiore a trenta giorni dalla data di pubblicazione sul BUR entro il quale l'istanza deve essere spedita al Comune;
 - i) L'indicazione di eventuali criteri di priorità di accoglimento delle istanze previsti dalla D.G.R. 2/04/2001, n.32 — 2642, titolo IV, capo II, sezione II, punto 8, di seguito riportati:
 - ii) Maggior numero di presenze in spunta maturate dal richiedente nell'ambito dello stesso mercato; le stesse presenze sono azzerate dopo che il richiedente abbia ottenuto, utilizzandole come presupposto per il rilascio prioritario, l'autorizzazione con il posto fisso nell'ambito del mercato;
 - iii) Maggior anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto richiedente, risultante dall'iscrizione al registro delle imprese;
 - iv) A parità delle condizioni di cui ai punti ii) e iii) la priorità è data ai soggetti già titolari di autorizzazione a posto fisso che abbiano il minor numero di posteggi settimanali ed, in subordine, ai soggetti che non abbiano nello stesso giorno altri posteggi in concessione nonché, da ultimo, ai soggetti già titolari di sola autorizzazione senza posti fissi.
4. Nel facsimile di domanda di partecipazione al bando oltre ai dati anagrafici del richiedente, devono essere dichiarati:
 - il numero del posteggio richiesto (ad uno stesso soggetto non possono essere assegnati più posteggi nell'ambito di ciascuna procedura);
 - il settore o i settori merceologici;
 - il possesso dei requisiti morali previsti dalla normativa vigente;

- il possesso dei requisiti professionali nel caso di settore merceologico alimentare o misto, previsti dalla normativa vigente.

5. In caso di società il possesso dei requisiti professionali è richiesto al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale.

6. La domanda di autorizzazione deve essere sottoscritta dal richiedente a pena di nullità; la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione nel caso in cui sia apposta in presenza del dipendente addetto all'istruttoria, ovvero nel caso in cui l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, anche non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore.

4. Le domande pervenute al Comune oltre il termine indicato nel bando di concorso, come acclarato dal protocollo dell'Ente, sono respinte e non danno luogo ad alcun tipo di priorità per il futuro.

Articolo 30 - Concessione del posteggio

1. Il rilascio della concessione relativa ai singoli posteggi nei mercati è effettuata contestualmente al rilascio dell'autorizzazione.

2. La concessione del posteggio ha la durata prevista dalla normativa regionale ed è rinnovata su domanda dell'interessato, che deve essere presentata all'ufficio competente trenta giorni prima della scadenza.

3. La concessione del posteggio non può essere ceduta, a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale e la relativa autorizzazione.

4. Per la concessione del posteggio rilasciata ad agricoltori vale quanto indicato nel precedente art. 6.

Articolo 31 - Scadenza e rinuncia della concessione del posteggio

1. La concessione di posteggio cessa alla sua naturale scadenza, desumibile dall'atto di rilascio, in caso di mancata richiesta di rinnovo, ovvero per rinuncia del titolare.

2. La rinuncia è consentita, previa comunicazione da parte del titolare del posteggio, e comporta l'automatica revoca dell'autorizzazione.

Articolo 32 - Decadenza dalla concessione del posteggio

1. Accertato il mancato utilizzo ingiustificato del posteggio per un periodo superiore a diciassette giornate nel mercato settimanale, per ciascun anno solare, il Comune provvederà a dare comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento di decadenza con lettera raccomandata AR ovvero con posta elettronica certificata -PEC- ai sensi della legge 7.8. 1990, n. 241 e s.m.i., invitandolo a presentare in carta libera le proprie controdeduzioni entro un congruo termine non inferiore a 30 giorni.

2. Analoga comunicazione verrà inviata al Registro Imprese della Camera di Commercio di competenza e, limitatamente ai generi alimentari, all'Azienda Sanitaria Locale — Servizio di igiene pubblica — competente per territorio.

3. Qualora si tratti di agricoltore esercente la vendita su area pubblica del proprio prodotto, rientrano fra i gravi motivi di impedimento all'esercizio dell'attività, se adeguatamente comprovati, le assenze determinate da mancata o scarsa produzione a causa di andamenti stagionali sfavorevoli e di calamità atmosferiche.

4. I concessionari di posteggio che per il precedente anno risultano morosi per pagamenti dovuti al Comune in riferimento all'attività commerciale svolta, sono soggetti alla revoca della concessione di posteggio previo provvedimento di sospensione di 60 giorni. Nei casi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, l'interessato può presentare domanda di dilazione del pagamento delle somme dovute. In tal caso si applica l'art. 21 del regolamento generale delle entrate.

5. I concessionari che non mantengono i requisiti di regolarità contributiva e fiscale di cui al comma 10 art. 8 sono soggetti alla revoca della concessione ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale del 26.7.2010 n. 20-380. Al Comune spetta la verifica con cadenza annuale al fine di accertare il mantenimento del requisito.

Articolo 33 - Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse

1. Qualora si debba procedere alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, il nuovo posteggio, avente almeno la stessa superficie del precedente, dovrà essere individuato secondo i seguenti criteri di priorità:

- ⤴ nell'ambito dei posteggi disponibili in quanto non ancora assegnati, sempre che per lo stesso posto non sia stata presentata domanda di autorizzazione a seguito di emissione di bando;
- ⤴ nell'ambito dell'area di mercato mediante l'istituzione di nuovo posteggio, dato atto che in tal caso, non si modifica comunque il dimensionamento complessivo del mercato ed il numero di posteggi in esso previsti.

Articolo 34 - Criteri per variazione per miglioria e scambio di posteggi

1. In caso di posteggi liberi, il Comune provvede ad emettere il bando per la miglioria. Il bando sarà comunicato a tutti gli operatori.
2. Gli operatori interessati a migliorare la propria collocazione all'interno del mercato dovranno produrre domanda scritta al Comune entro il quindicesimo giorno dalla data di emissione del bando.
3. I criteri di priorità per la miglioria del posteggio sono i seguenti:
 - ⤴ maggiore anzianità maturata, dal soggetto richiedente, rilevabile dalla data di assegnazione del posteggio in quel mercato;
 - ⤴ maggior anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto richiedente come risultante dall'iscrizione al registro delle imprese, già registro ditte;
4. Lo scambio di posteggio tra due commercianti dello stesso settore può essere consentito, purché avvenga senza modifica degli spazi assegnati, previa apposita domanda, da inviare, con firma congiunta, al Comune che provvederà, tramite l'Ufficio incaricato, al rilascio delle nuove autorizzazioni e relative concessioni di posteggio.
5. Sia per le migliorie, sia per lo scambio posteggi l'accoglimento è subordinato alla regolarità della posizione dei concessionari sia in ordine ai pagamenti TOSAP e TARSU sia in ordine alla procedura VARA.
6. Gli spostamenti per miglioria e lo scambio consensuale di posteggio non si applicano ai posteggi riservati agli agricoltori e ai portatori di handicap.

Articolo 35 - Subentro nel posteggio

1. Il trasferimento dell'azienda, o del ramo d'azienda, in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o mortis causa, comporta altresì il trasferimento della concessione di posteggio al subentrante.
2. Il reintestataro dell'autorizzazione acquisisce anche i titoli di priorità maturati in termini di presenze che non possono essere cumulate a quelle già possedute. Le assenze dal posteggio effettuate dal cedente, ingiustificate e rilevanti agli effetti della decadenza della concessione, i cui presupposti non sono ancora stati perfezionati, non si trasferiscono al subentrante.
3. I contratti di trasferimento della titolarità o della gestione dell'azienda o del ramo d'azienda, salva diversa disposizione di legge, possono avere la forma della scrittura privata registrata. Il subentrante deve darne comunicazione al Comune entro quindici giorni dalla stipulazione del contratto.
4. Il regolare pagamento di TOSAP e TARSU da parte del titolare della concessione, nonché l'assenza di altri debiti nei confronti del Comune costituiscono presupposto necessario ai fini delle volture delle concessioni.

Articolo 36 - Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi

1. I concessionari di posteggio non presenti all'ora stabilita ai sensi del precedente articolo 28, non possono più accedere alle operazioni mercatali della giornata e sono considerati assenti, senza possibilità di richiedere la restituzione delle tasse o dei canoni pagati.
2. I posti assegnati con carattere continuativo che non vengono occupati entro l'ora stabilita ai sensi del precedente art. 28, nonché i posti non ancora assegnati, sono considerati disponibili per l'assegnazione giornaliera agli operatori commerciali frequentatori saltuari - di spunta - presenti in quella giornata.
3. L'assegnazione dei posteggi disponibili, di cui al comma precedente, è effettuata ogni giorno di svolgimento del mercato, direttamente sull'area mercatale, previa sottoscrizione della presenza presso la Polizia Locale, entro le ore 8.30 per il mercato del venerdì

4. Tale assegnazione è riservata, in ogni mercato, a coloro che, presenti al momento dell'assegnazione provvisti dell'autorizzazione originale, siano legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, secondo l'ambito territoriale di validità del tipo di autorizzazione esibita, così come specificato al Titolo IV, Capo II, Sezione I e Capo III, Sezione I dei Criteri Regionali, nel rispetto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

- ⤴ il più elevato numero di presenze sul mercato di cui trattasi sulla base dell'autorizzazione di presupposto esibita dall'operatore;
- ⤴ maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto titolare dell'autorizzazione esibita ai fini dell'assegnazione, risultante dal registro delle imprese;
- ⤴ maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita.

5. L'assegnazione avverrà seguendo l'ordine della graduatoria formata in base alle annotazioni sull'apposito registro delle presenze dei partecipanti all'assegnazione giornaliera.

6. Tale graduatoria, distinta per attività alimentari, non alimentari ed agricoltori, è compilata dagli operatori della Polizia locale, aggiornata mensilmente per ciascun mercato e non è soggetta a scadenza temporale ed è sempre consultabile presso lo stesso Ufficio.

7. Nel caso di situazioni paritetiche la priorità sarà definita in base all'ordine cronologico della data di rilascio dell'autorizzazione.

8. Non possono comunque concorrere all'assegnazione giornaliera i commercianti già titolari di posteggio fisso nella stessa area di mercato (o in altre aree di mercato) con la medesima autorizzazione amministrativa.

9. Qualora titolare di più autorizzazioni, esibite alternativamente, l'operatore non può cumulare ai fini della spunta, a favore di un'autorizzazione, le presenze registrate a favore dell'una o delle altre.

10. Non è consentito ad una stessa persona fisica di presentarsi per la spunta con più titoli ed effettuare la spunta contemporaneamente con tutti i titoli stessi sia a nome e per conto proprio che per conto altrui.

11. Il titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica a posto fisso su area mercatale può partecipare alle assegnazioni occasionali di posteggio sulla stessa area di mercato e nello stesso arco temporale di utilizzo del posteggio assegnato in concessione, fino ad un massimo di 3 autorizzazioni. In tal caso non potrà essere utilizzata, ai fini dell'assegnazione occasionale, la stessa autorizzazione relativa al/ai posteggio/i già in concessione decennale su quello stesso mercato. La stessa persona fisica non può contestualmente partecipare alla spunta ed occupare il posteggio assegnato in concessione.

L'assegnazione di banchi occasionalmente liberi ad operatori già concessionari di posteggio nel medesimo mercato, viene effettuata solo ad esaurimento della graduatoria degli spuntisti non concessionari di posteggio.

12. I titolari di posteggio fisso devono iniziare la vendita entro l'orario stabilito e gli assegnatari giornalieri entro 30 minuti dalla assegnazione.

13. Gli operatori commerciali partecipanti all'assegnazione giornaliera avranno diritto alla presenza, indipendentemente dal fatto di avere potuto o meno svolgere l'attività.

14. La presenza non sarà conteggiata nel caso in cui l'operatore commerciale rifiuti l'assegnazione giornaliera del posteggio.

15. Poiché si ritiene opportuno ottenere una migliore organizzazione del mercato, la graduatoria di cui al presente articolo è differenziata fra il settore merceologico alimentare e quello extra alimentare. Sarà possibile assegnare un posteggio occasionalmente libero di una merceologia ad un operatore che tratta l'altra solamente quando non sono più presenti richiedenti che trattano quella merceologia.

16. Per il settore degli agricoltori l'assegnazione giornaliera dei posteggi temporaneamente non occupati verrà effettuata assegnando gli spazi ancora disponibili ogni giorno di utilizzo esclusivamente agli agricoltori, ed a parità di tutte le altre condizioni sulla base del criterio del minor numero di presenze sul mercato.

17. Ai fini delle assegnazioni giornaliere, di cui al comma precedente, il Comune predispone apposite graduatorie (generi non alimentari, generi alimentari e produttori), con le modalità previste per tutti gli altri tipi di posteggi.

18. Avverso la citata graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi entro 15 giorni dalla pubblicazione, al Comune che in merito si deve pronunciare nel termine massimo di 15 giorni dal ricevimento.

19. Non sono ammessi a partecipare alla spunta e non possono ottenere un posteggio occasionalmente libero coloro che risultano morosi verso il Comune. Saranno riammessi solamente allorquando avranno regolarizzato la loro posizione nei confronti del Comune.

Articolo 37 - Modalità di riassegnazione dei posteggi

1. In caso di ristrutturazione o di spostamento temporaneo del mercato verrà predisposto a cura del Comune un apposito elenco degli operatori titolari di posteggio che abbiano espresso le opzioni di scelta dei nuovi posti, chiamati ad indicarle secondo l'ordine della maggiore anzianità di frequenza, risultante dalla data della concessione del posteggio o altra idonea documentazione.

2. Nel caso in cui il soggetto abbia acquisito un nuovo posteggio a seguito di miglioria, la data da considerare è quella della concessione del posteggio originario sul mercato di cui trattasi.

3. A parità di data prevale la maggiore frequenza sul mercato oggetto della modifica, ed in caso di ulteriore parità prevale la maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto giuridico titolare dell'autorizzazione.

L'espressione della opzione di scelta da parte dell'operatore non può prescindere da eventuali impostazioni definite dal Comune in merito alle dimensioni o alla localizzazione in specifici settori dei posteggi disponibili, in relazione al tipo di attrezzature utilizzate per la vendita, alle merceologie autorizzate ed ai servizi disponibili (acqua, luce, scarichi) per soddisfare al meglio le norme igienico sanitarie e di sicurezza.

4. L'opzione esercitata dai concessionari non può in alcun caso causare pregiudizio all'articolazione del mercato che deve essere funzionale alla produttività ed al servizio offerto dallo stesso.

Articolo 38 - Registro degli operatori del mercato

1. Sono istituiti presso il Comune appositi registri a carattere pubblico, unitamente alla planimetria di mercato con l'indicazione numerica dei posteggi, nei quali sono iscritti i titolari di concessione di posteggio.

2. Tali registri conterranno i dati salienti di tutte le concessioni e più precisamente:

- le generalità del titolare;
- la tipologia merceologica consentita;
- gli estremi dell'autorizzazione alla vendita al dettaglio per il commercio su area pubblica;
- gli estremi del provvedimento di concessione del posteggio;
- le dimensioni del posteggio e la superficie assegnata;
- la data di scadenza della concessione del posteggio.

3. Su questi registri si anoteranno le assenze, giustificate e non, degli stessi operatori nei giorni di mercato.

Articolo 39 - Modalità di registrazione

1. Gli agenti preposti alla vigilanza, provvedono a rilevare le assenze degli operatori del mercato alla decorrenza del termine orario stabilito al precedente articolo 28.

2. Ai sensi dell'articolo 29, comma 4, lettera b), del D Lgs. 114/98, gli operatori del mercato che, senza giustificato motivo, non utilizzano il posteggio loro assegnato per ciascun anno solare per un periodo di tempo complessivamente superiore a quattro mesi, ovvero diciassette giornate per il mercato settimanale, decadono dalla concessione del posteggio.

3. Si considerano assenze giustificate quelle causate da malattia, gravidanza, servizi resi allo Stato (militare, giudice popolare, ecc.) e i casi eccezionali previsti dalla normativa regionale.

4. In caso di grave impedimento fisico del soggetto interessato, limitatamente alle cause previste dal D.Lgs. 114/98, saranno accolte e ritenute valide le giustificazioni dell'assenza presentate a posteriori.

5. L'eventuale comunicazione d'assenza per causa di malattia, gravidanza, servizio militare, ferie o altre cause giustificative previste dalle presenti disposizioni, esibita da soggetti non titolari di concessione di posteggio non rileva ai fini del computo delle presenze poste a base delle graduatorie di spunta.

6. Nella considerazione che il soggetto legittimato allo svolgimento dell'attività può non essere il titolare dell'autorizzazione, bensì anche un suo dipendente, coadiutore o sostituto a titolo temporaneo e solo in casi eccezionali, il Comune dispone la registrazione di presenze ed assenze in riferimento esclusivo all'autorizzazione esibita. Conseguentemente viene registrato il dato relativo all'autorizzazione, a nulla rilevando il dato anagrafico dell'operatore singolo o la denominazione della società. Sono consentite solo tre sostituzioni temporanee per motivi eccezionali e con delega scritta.

7. Gli agricoltori a causa della mancanza di prodotti stagionali possono assentarsi dal mercato per un periodo superiore a quattro mesi senza incorrere nella perdita del posteggio, previa comunicazione scritta da effettuarsi al Comune.

8. Limitatamente al verificarsi di gravi avversità atmosferiche ovvero in caso di anticipazione della data di svolgimento del mercato o di cadenza dello stesso in giorno festivo infrasettimanale, le assenze dei titolari di concessioni di posteggio non verranno conteggiate ai fini della decadenza dal posteggio medesimo.

9. Agli effetti del termine previsto, a pena di decadenza, della concessione del posteggio per mancato utilizzo dello stesso, non si computano le assenze effettuate dall'operatore per il periodo delle ferie, per un numero di giorni non superiore a trenta nell'arco dell'anno corrispondenti a quattro mercati.

10. In aggiunta alle cause giustificative di assenza dal posteggio indicate dall'articolo 29, comma 4, lettera b) del D.Lgs. 114/98 al fine di non incorrere nella decadenza del posteggio e nella conseguente revoca dell'autorizzazione, è consentito al Comune di valutare discrezionalmente, fino ad un periodo massimo di assenza dal posteggio di un anno, la sussistenza di gravi motivi impeditivi all'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica a posto fisso, in casi eccezionali, debitamente comprovati.

11. La mancata presenza di uno spuntista per un anno consecutivo dal mercato, calcolato dall'ultima presenza, comporta il conseguente azzeramento delle presenze. Analogamente vengono azzerate le presenze di coloro che fanno registrare nell'arco di un anno solare meno di cinque presenze su uno stesso mercato.

Articolo 40 - Delegati o Commissione di Mercato.

1. Gli operatori titolari di concessione di posto fisso possono eleggere, a maggioranza dei due terzi, una Commissione composta da un massimo di 4 delegati, uno per ciascun settore merceologico alimentare ed extra alimentare, con possibilità di due rappresentanti del settore merceologico prevalente, ed uno per gli agricoltori. La nomina dei supplenti è facoltativa.

2. In difetto di accordo, la Commissione viene nominata dalle Associazioni di categoria più rappresentative a livello provinciale o, in assenza, regionale.

3. E' compito degli operatori comunicare al Comune il nominativo degli eletti.

4. La Commissione ha il compito di collaborare con il Comune per il regolare svolgimento dell'attività di mercato e per la corretta applicazione del presente regolamento; inoltre rappresenta le istanze di carattere generale nei confronti del Comune.

5. Valgono inoltre le seguenti specificazioni:

— la delega decade in caso di perdita, a qualunque titolo, della concessione di posto fisso;

— in caso di decadenza di un Delegato, subentra il successivo nella graduatoria dei voti riportati per la medesima area e per lo stesso settore merceologico di appartenenza — in tal caso il nominativo del sostituto dovrà essere comunicato al Comune.

MERCATI ULTRAMENSILI A CADENZA PREFISSATA

Articolo 41 - Aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a periodicità ultra mensile programmata

1. L'attività del commercio al dettaglio a cadenza ultra mensile, con periodicità prefissata, è demandata ad apposita regolamentazione di dettaglio da parte della Giunta comunale, integrativa del presente regolamento, da emanarsi nel momento in cui potrà verificarsi la necessità di istruttoria specifica per l'istituzione e l'espletamento, tenuti presenti la normativa regionale in merito e i successivi articoli.

Articolo 42 – Modalità di partecipazione ai mercati a cadenza ultramensile prefissata

1. Nei mercati a cadenza superiore alla mensile le aree sono occupate, sulla base di concessioni di posteggio, dai soggetti titolari di autorizzazione al commercio su area pubblica delle due tipologie previste dal D.lgs. 114/98 provenienti da tutto il territorio nazionale. Le concessioni di posteggio hanno validità temporale equivalente alla durata di svolgimento della manifestazione.

2. Coloro che intendono partecipare alle manifestazioni aventi cadenza ultramensile, avendone titolo ai sensi dell'art. 28, c.6, del d.lgs. 114/98, debbono far pervenire al Comune, almeno sessanta giorni prima della data fissata, istanza di concessione di posteggio in bollo valida per i soli giorni della manifestazione, indicando:

- gli estremi dell'autorizzazione con la quale intendono partecipare
- la data di inizio attività, così come risultante dal Registro Imprese
- la merceologia principale trattata
- documentazione attestante la regolarità contributiva.

3. Per gli operatori che presentino domanda per la prima volta, dovrà essere prodotta copia fotostatica dell'autorizzazione e della visura camerale.

4. L'istanza è inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di arrivo al protocollo del Comune oltre il termine fissato per la presentazione, farà fede il timbro postale di invio.

5. La graduatoria per l'ammissione alla partecipazione è definita secondo i seguenti criteri:

a) maggior numero di presenze cumulate dall'operatore sulla base dell'autorizzazione esibita per la partecipazione;

b) maggior anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto richiedente come risultante dall'iscrizione al registro delle imprese, già registro delle ditte;

c) maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita;

d) priorità cronologica di presentazione della domanda di partecipazione.

6. Qualora il Comune abbia fatto uso della facoltà di ripartizione dei posteggi nelle manifestazioni a cadenza ultramensile per settore o per categoria merceologica, è redatta una distinta graduatoria per ciascuna tipologia merceologica individuata.

Articolo 43 – Assegnazione posteggi liberi nei mercati a cadenza ultramensile prefissata

1. La graduatoria di spunta potrà essere effettuata a favore dei soggetti legittimati ai sensi dell'art.28 comma 6 del D.lgs. 114/98, nel rispetto ed ordine dei criteri appresso indicati:

- i soggetti che, presentata regolare domanda di partecipazione, non hanno ottenuto l'assegnazione del posteggio per indisponibilità;

- maggiore numero di presenze in cui effettivamente è stata svolta l'attività sulla base dell'autorizzazione esibita per la partecipazione alla spunta;

- maggior anzianità dell'attività di commercio come risultante dal registro imprese;

- maggior anzianità dell'autorizzazione esibita.

MERCATI ULTRAMENSILI A CADENZA NON PREFISSATA

Articolo 44 – Modalità di partecipazione ai mercati a cadenza ultramensile non prefissata

1. Ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c), degli Indirizzi Regionali, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 27 del D.Lgs. 114/98, così come individuata dall'articolo 16 delle Norme e direttive, si identifica l'attività del commercio al dettaglio a cadenza ultra mensile, con periodicità non prefissata, come segue:

- **fiesta dei vini e dei buoni sapori** che si svolge in area definita di anno in anno dalla Giunta Comunale, prioritariamente in concomitanza ai festeggiamenti del Maggio Borgonese, che costituisce una forma mercatale alternativa a quella del mercato settimanale con un'offerta specializzata al dettaglio di merci alimentari (vini-dolciumi, prodotti tipici) e di prodotti extra alimentari (articoli di antiquariato, cose usate, prodotti culturali, d'arte e da collezione giocattoli).

- **eventuali ulteriori manifestazioni** organizzate da Enti o Associazioni, o da gruppi omogenei di venditori e/o espositori, in accordo con il Comune.

2. Le aree oggetto di occupazione sono concesse agli organizzatori della manifestazione previo pagamento del canone di occupazione previsto dal vigente regolamento, sentito il parere della Giunta Comunale.
3. Le domande per poter organizzare le suddette manifestazioni dovranno normalmente pervenire al Comune almeno 60 giorni prima della data prevista per lo svolgimento. Nella domanda dovranno essere indicati la localizzazione, la tipologia merceologica, il numero, e la dimensione dei posteggi.
4. Possono partecipare sia i titolari di autorizzazione al commercio in sede fissa che su area pubblica delle due tipologie previste dal D. Lgs. 114/98, sia i titolari di autorizzazione temporanea, che deve essere richiesta al Comune nel termine di cui al precedente art. 11 comma 3. I richiedenti devono essere in possesso dell'atto di assenso alla partecipazione da parte dell'organizzatore della manifestazione. I partecipanti non maturano presenze per l'assegnazione delle aree né diritti per eventuali future concessioni nell'ambito della medesima manifestazione.
5. Gli organizzatori della manifestazione, regolarmente autorizzati, dovranno fornire l'elenco dei partecipanti effettivi almeno una settimana prima della data di svolgimento, per consentire agli organi di vigilanza gli opportuni controlli.
6. L'orario di svolgimento dei mercati a cadenza ultramensile non prefissata viene stabilito dalle ore 8.30 alle ore 19.00.

NORME FINALI

Articolo 45 - Norme finali

1. Per tutto quanto non indicato nel presente regolamento si fa specifico riferimento alle leggi vigenti.
2. Sono abrogate tutte le disposizioni vigenti in contrasto con il presente regolamento.

Articolo 46 - Canone, tasse e tributi comunali

1. Le concessioni aventi validità decennale sono assoggettate al pagamento annuale del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche e della tassa dello smaltimento dei rifiuti solidi secondo le modalità previste dal Comune.
2. Per gli assegnatari dei posti giornalieri la riscossione avviene all'atto dell'installazione del banco direttamente dal personale del Servizio di Polizia Locale il quale rilascerà quietanza da apposito bollettario.
3. Il mancato pagamento delle tasse o dei contributi comunali, dovuti per l'anno precedente, costituiscono causa di revoca della concessione di posteggio.
4. La tassa di occupazione di posteggio è dovuta indipendentemente dall'effettiva occupazione dello stesso da parte del concessionario anche nei casi di assenze giustificate.

Articolo 47 - Sanzioni

1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.582,00 a Euro 15.493,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce come previsto dall'articolo 29, comma 1, del D.Lgs. 114/98.
2. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dal presente regolamento e dalla deliberazione del Comune, adottata ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 114/98, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 3.098,00 come previsto dall'articolo 29, comma 2, del D. Lgs 114/98.
3. In caso di particolare gravità o di stessa violazione commessa per due volte in un anno il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
4. Per le violazioni di cui al presente articolo l'Autorità competente è il Comune. Alla medesima Autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze-ingiunzioni di pagamento.

Articolo 48 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con decorrenza 1/1/2014.